

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

PROVINCIA DI LECCO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

REVISORE UNICO

Verbale n. 15 del 14/07/2021



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale inerente: "Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2021 - Art. 193 del D.lgs 267/2000"

PREMESSA

- Con deliberazione n. 68 del 28/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 comprendente la ripartizione delle entrate in categorie e capitoli e delle spese in macroaggregati e capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di struttura, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni:

- n. 19 del 27/01/2021 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5 del 25/02/2021
- n. 6 del 25/02/2021 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021/2023,;
- n. 36 del 10/03/2021 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 29/04/2021;
- n. 21 del 29/04/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021/2023;
- n. 31 del 30/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021/2023;

In data 08.07.2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine di esprimere proprio parere ai sensi dell'art. 239 D.lgs 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico :

VISTA la relazione presentata dal Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità, redatta ai sensi degli art. 147-quinques e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente la verifica effettuata sugli equilibri economici e finanziari allo stato attuale e con proiezione della competenza al 31/12/2021, dalla quale si evince che:

- è stata effettuata la verifica generale delle principali voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- permangono gli equilibri generali di bilancio della gestione di competenza e di cassa relativi alla parte corrente e alla parte in conto capitale;
- lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità risulta invariato in quanto non si è ritenuto di accantonare somme ulteriori;
- i funzionari dei servizi hanno rilasciato attestazione di non sussistenza dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- si presume un risultato positivo della gestione al termine dell'esercizio;

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile espressi dal responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità Dr Vitali Enrico, ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000;

Il Revisore Unico, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia di competenza, che di cassa , che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Laveno-Mombello, 14/07/2021

dott.ssa Grigolon Claudia

